

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2018
351/2018/R/IDR

**ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI DEROGA DAL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE, MISURA D'UTENZA E UNBUNDLING
CONTABILE, PRESENTATA DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 3 MARCHE
CENTRO - MACERATA, PER I GESTORI OPERANTI NEI TERRITORI INTERESSATI
DAGLI ECCEZIONALI EVENTI SISMICI DEL 2016**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1024^a del 21 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonchè indifferibile e urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle Funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016" (di seguito: decreto legge 189/16), come convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini" convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la

crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123;

- il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto legge 148/17);
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 55/18);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC) recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (di seguito: deliberazione 137/2016/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A (di seguito: TIMSII), recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/COM, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 810/2016/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/COM, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 252/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/COM, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/COM, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 312/2018/R/COM);
- l’istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale,

misura d'utenza e *unbundling* contabile presentata dall'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro – Macerata (di seguito: Assemblea di Ambito 3 Marche Centro – Macerata), in data 20 aprile 2018, prot. Autorità 13600 (di seguito: comunicazione del 20 aprile 2018) e le note allegate.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;*
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *“stabilisc[a] e aggiorn[i] la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...)”;*
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità *“eman[i] le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)”;*
- il sopradetto articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che *“le determinazioni dell’Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituisco[n]o modifica o integrazione del regolamento di servizio”* predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n), della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi *“la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...)”;*
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, in particolare:
“a) [l’Autorità] definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio

(...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso (...)"

"1) [l'Autorità] tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze, segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi".

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, con le deliberazioni 810/2016/R/COM e 252/2017/R/COM, l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 e, tenuto conto delle esigenze di tutela di tutte le popolazioni colpite dai richiamati eventi, ha approvato le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le suddette popolazioni;
- con la menzionata deliberazione 810/2016/R/COM, l'Autorità, tenuto conto della situazione emergenziale e di crisi che ha coinvolto numerose attività economiche danneggiate dagli eventi sismici, ha disposto a favore dei gestori del SII una deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbudding* contabile, sospendendo le eventuali scadenze previste dal RQSII, dal TIMSII e dal TIUC per adempiere ai citati obblighi;
- in particolare, l'articolo 6, comma 1, della deliberazione 810/2016/R/COM ha disposto a favore dei gestori del SII - la cui sede legale o operativa sia posta nel cratere dei menzionati eventi sismici - una deroga, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, dal rispetto delle scadenze in materia di qualità contrattuale e misura d'utenza, prevedendo per i medesimi gestori l'applicazione del RQSII e del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2018;
- la medesima deliberazione ha altresì disposto, a favore dei citati gestori del SII, l'applicazione delle disposizioni contenute nel TIUC a partire dall'esercizio 2018, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2017, prevedendo esclusivamente per tale esercizio, in deroga al principio di gerarchia delle fonti, che la separazione delle poste contabili nelle sole attività del settore idrico possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le disposizioni normative emanate a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi sono state ulteriormente modificate dal decreto legge 148/17 e dal successivo decreto legge 55/18;
- in conformità a quanto disposto dalla normativa primaria in materia, l'Autorità ha adottato la deliberazione 81/2018/R/COM con la quale, dando attuazione alle

disposizioni di cui all'articolo 2 *bis* del succitato decreto legge 148/17, ha previsto ulteriori misure straordinarie e urgenti a sostegno delle popolazioni colpite dai richiamati eventi, aggiornando la disciplina vigente in materia di sospensione dei termini di pagamento per le utenze inagibili e di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi; i medesimi termini sono stati ulteriormente prorogati dalla deliberazione 312/2018/R/COM, che ha dato tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del menzionato decreto legge 55/18;

- in particolare, tenuto conto della prosecuzione dello stato di emergenza e della situazione di crisi che tuttora coinvolge numerose attività economiche e produttive localizzate nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici, con la summenzionata deliberazione 81/2018/R/COM, l'Autorità ha introdotto a favore dei gestori del SII la facoltà di richiedere un'ulteriore deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile e, integrando l'articolo 6 della deliberazione 810/2016/R/com, ha previsto che *“l'Ente di governo dell'ambito competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti, [abbia] facoltà di presentare all'Autorità motivata e circostanziata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 6.1, per un periodo massimo pari a 12 (dodici) mesi, qualora il medesimo gestore dimostri di non potervi ottemperare a causa dei predetti eventi sismici.”*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 81/2018/R/COM, con comunicazione del 20 aprile 2018, l'Assemblea di Ambito 3 Marche Centro – Macerata, in qualità di Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, d'intesa con i gestori Acquambiente Marche S.r.l., Azienda Pluriservizi Macerata S.p.a. (di seguito: A.P.M. S.p.a.), Azienda San Severino Marche S.p.a. (di seguito: A.S.SE.M. S.p.a.) e Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.a. (di seguito: A.S.S.M. S.p.a.), ha trasmesso all'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM un'istanza di deroga dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d'utenza e *unbundling* contabile;
- con la sopra citata comunicazione, l'Ente di governo dell'ambito in parola ha rappresentato che:
 - con riferimento al gestore Acquambiente Marche S.r.l.:
 - la società ha una sede operativa nel comune di Cingoli, colpito dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 26 e 30 ottobre 2016;
 - l'evento sismico ha coinvolto circa il 28% delle utenze gestite e *“ha comportato un notevole aggravio di lavoro sia per il personale amministrativo che per quello operativo in considerazione dei subentri contrattuali a causa delle utenze inagibili, (...), per i sopralluoghi effettuati dal personale operativo, (...) e per le*

- informazioni con relativi controlli sul posto richieste dalle Autorità locali (...) sulle utenze comunali”;*
- *“il terremoto ha causato movimenti franosi mettendo in pericolo alcune condotte [idriche] importanti” e rendendo, conseguentemente, necessario effettuare verifiche, interventi imprevisti e sopralluoghi al fine di evitare problemi di erogazione di acqua non solo per il comune di Cingoli, ma anche per i comuni che si trovano a valle della condotta principale - che dal lago di Castreccioni consente la fornitura idrica a tutti i comuni gestiti - danneggiata a causa degli eventi sismici;*
 - relativamente al gestore A.P.M. S.p.a.:
 - *la società gestisce il servizio in otto comuni della provincia di Macerata e nel comune di Castelfidardo, appartenente alla provincia di Ancona. Il territorio gestito è stato colpito dal sisma del 26 ottobre 2016;*
 - *“presso i comuni di Treia e Apiro [ricadenti nel cratere sismico] sono presenti delle sedi operative funzionali alla gestione dei comuni limitrofi, mentre nel comune di Macerata è presente la sede legale e la principale sede operativa [della società]”;*
 - *“l’evento sismico del 26/10/2016 ha generato delle problematiche operative nella gestione delle utenze sul territorio dovut[e] alla difficoltà di accedere agli edifici inagibili e/o lesionati. Questa problematica si accentua per il comune di Apiro la cui gestione è iniziata dopo il verificarsi dell’evento sismico”;*
 - *si registrano ulteriori difficoltà operative derivanti dalla necessità di adeguare il sistema di fatturazione per le utenze dei comuni ricadenti nel cratere sismico;*
 - con riferimento al gestore A.S.S.E.M. S.p.a.:
 - *il territorio in cui opera la società ricade interamente nel cratere sismico, “la cui gestione ha generato un assorbimento costante di risorse umane amministrative, contabili e informatiche, rallentando di fatto l’implementazione degli obblighi [previsti dalla vigente regolazione]”;*
 - *“il personale aziendale continua ad essere impegnato in maniera rilevante nella gestione dell’emergenza sisma, compresa l’attivazione delle nuove utenze presso le aree SAE, spesso ubicate in aree non urbanizzate e prive di sottoservizi, oltre che nell’effettuazione di interventi su immobili inagibili da demolire, per la messa in sicurezza degli impianti e la rimozione delle prese”;*
 - *“di pari passo con la ripermetrazione delle “zone rosse” e/o il ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici con danni lievi, si continua a registrare un consistente fenomeno di migrazione interna delle utenze, con conseguente aggravio di lavoro per il (...) personale operativo”;*
 - con riferimento, infine, al gestore A.S.S.M. S.p.a.:

- *“in seguito all’evento sismico del 26/10/2016 la (...) società ha subito gravi danni strutturali che hanno interessato, tra l’altro, anche la sede legale ed amministrativa dichiarata inagibile. Ciò ha reso necessario il reperimento, in brevissimo tempo, di una sede idonea in cui trasferire gli uffici e garantire la continuità del servizio”;*
- *“il personale aziendale continua ad essere impegnato in maniera rilevante nella gestione emergenza sisma, compresa l’attivazione delle nuove utenze presso le aree SAE (...) oltre che nell’effettuazione di interventi su immobili inagibili da demolire, per la messa in sicurezza degli impianti e la rimozione delle prese”.*

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a supporto della richiamata istanza di deroga l’Ente di governo dell’ambito in parola ha, altresì, rappresentato che *“in data 6 aprile 2018 è stata convocata la Consulta dei Consumatori (...) che ha evidenziato di condividere le [richieste di deroga] formulate dai gestori per i 12 mesi previsti dalla normativa”;*
- in considerazione di quanto sopra rappresentato, l’Assemblea di Ambito 3 Marche Centro – Macerata ha formulato *“istanza di deroga [ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM], dal rispetto degli obblighi in materia di qualità contrattuale (RQSII), unbundling contabile (TIUC) e misura d’utenza (TIMSII) fino al 31 dicembre 2018, per le aziende APM S.p.a., ASSM S.p.a., ASSEM S.p.a. e Acquambiente Marche S.r.l.”.*

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza e delle difficoltà gestionali segnalate, salvaguardare l’operatività dei gestori del SII la cui sede legale o operativa ricada nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;
- a tal fine sia opportuno garantire ai gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.S.E.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a. i tempi necessari per superare le difficoltà operative e gestionali che rendono impossibile adempiere integralmente agli obblighi in materia di qualità contrattuale, misura d’utenza e unbundling contabile, completando le attività connesse con la gestione dell’emergenza nei territori colpiti;
- in considerazione degli elementi forniti dall’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente e dell’intesa raggiunta con le Associazioni dei consumatori, sia opportuno:
 - accogliere l’istanza di deroga avanzata dall’Assemblea di Ambito 3 Marche Centro – Macerata, d’intesa con i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.S.E.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM;
 - prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall’articolo 1, comma 2,

- della deliberazione 655/2015/R/IDR, i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a. siano tenuti all'applicazione del RQSII a partire dal 1 gennaio 2019;
- prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dal punto 2 della deliberazione 218/2016/R/IDR, i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.A siano tenuti all'applicazione del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2019;
 - prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1.2 della deliberazione 137/2016/R/COM, le disposizioni contenute nel TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2019, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018;
 - esclusivamente per l'esercizio 2019 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2018, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, che la separazione delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC possa essere effettuata, per i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a., anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga avanzata dall'Assemblea di Ambito 3 Marche Centro – Macerata, d'intesa con i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione 810/2016/R/COM;
2. di prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione 655/2015/R/IDR, i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a. siano tenuti all'applicazione del RQSII a partire dal 1 gennaio 2019;
3. di prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dal punto 2 della deliberazione 218/2016/R/IDR, i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a. siano tenuti all'applicazione del TIMSII a partire dal 1 gennaio 2019;
4. di prevedere che, in deroga alle scadenze fissate dall'articolo 1.2 della deliberazione 137/2016/R/COM, le disposizioni contenute nel TIUC decorrano a partire dall'esercizio 2019, ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018;
5. esclusivamente per l'esercizio 2019 ovvero per il primo esercizio che si apre successivamente al 31 dicembre 2018, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, che la separazione

- delle poste contabili nelle sole attività idriche di cui al comma 4.1 del TIUC possa essere effettuata, per i gestori Acquambiente Marche S.r.l., A.P.M. S.p.a., A.S.SE.M. S.p.a. e A.S.S.M. S.p.a., anche con criteri convenzionali di natura *ex post*, purché documentabili e verificabili scelti dal gestore del SII e oggetto di illustrazione nella nota di commento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni